

bio.inspecta AG  
q.inspecta GmbH  
Ackerstrasse 117  
5070 Frick, Svizzera  
Tel. +41 (0) 62 865 63 00  
admin@bio-inspecta.ch  
www.bio-inspecta.ch  
info@q-inspecta.ch  
www.q-inspecta.ch

Bio Test Agro AG  
Erlenauweg 17  
3110 Münsingen, Svizzera  
Tel. +41 (0) 31 722 10 70  
info@bio-test-agro.ch  
www.bio-test-agro.ch



**BIO TEST AGRO AG**

# Regolamento Organo ricorsi comune

## 01 Basi

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Organo ricorsi comune b.i. e BTA. Tale Organo ricorsi comune b.i. e BTA si occupa dei ricorsi rispetto a decisioni di certificazione dei più diversi marchi e delle direttive.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto di b.i. in data 06.06.2008 e anche del contratto di controllo e certificazione fra b.i. e i suoi clienti nonché fra BTA e i suoi clienti. Ulteriori dettagli sull'Organo ricorsi comune b.i. e BTA sono disciplinati nel contratto di collaborazione b.i. e BTA.

## 02 Fondatori

L'Organo ricorsi comune viene fondato dai seguenti due enti di controllo e certificazione:

- **Bio Test Agro AG**  
Erlenauweg 17  
3110 Münsingen  
(di seguito chiamato BTA)
- **bio.inspecta AG**  
Ackerstrasse 117  
5070 Frick  
(di seguito chiamato b.i.)

I fondatori esercitano la supervisione sull'Organo ricorsi comune. Ne definiscono il Regolamento, la costituzione e tutti gli aspetti finanziari. Altri enti di controllo e certificazione possono inoltrare ricorsi all'Organo ricorsi comune. In tal caso viene elaborato un accordo d'utilizzo fra l'ente di certificazione responsabile della richiesta e l'Organo ricorsi.

## 03 Elezioni, costituzione

Una commissione specializzata indipendente, composta da un massimo di nove membri (di cui tre per l'area internazionale), la Commissione d'appello, si occupa dei casi di appello in entrata. I membri possono essere impiegati a seconda dell'argomento da trattare. Per il dipartimento Internazionale b.i., sono necessarie persone con competenze diverse rispetto alla Svizzera. Di conseguenza, la commissione può riunirsi con composizioni diverse a seconda delle circostanze. Quattro membri della Commissione di ricorso per il settore nazionale e tre membri per il settore internazionale sono eletti dalla direzione di b.i. Due membri della Commissione di ricorso sono eletti dal Consiglio di amministrazione di Bio Test Agro AG. Fra i membri della Commissione ricorsi i gruppi competenti eleggono un presidente, donna o uomo. Se la presidenza viene assunta da un/una rappresentante di b.i., il rispettivo sostituto deve essere un/una rappresentante di BTA e viceversa. L'elezione ha una durata di tre anni. I membri possono essere rieletti. Non vi è limite al numero di rielezioni. La permanenza in carica del membro BTA della Commissione ricorsi termina con la nuova elezione da parte del consiglio d'amministrazione BTA. Con riserva di recesso e revoca anticipati. Le elezioni tenute durante un periodo di permanenza in carica sono valide fino alla scadenza dello stesso. La segreteria dell'Organo ricorsi è tenuta da b.i.

In caso di dimissioni di un membro, la Commissione ricorsi propone un successore, uomo o donna.

## 04 Eleggibilità e indipendenza

Nella selezione dei membri della Commissione di ricorso, occorre fare attenzione a garantire l'indipendenza e l'imparzialità in conformità alla norma ISO 17065.

### 04.1 Indipendenza dagli enti di controllo e certificazione

I membri della Commissione ricorsi possono essere azionisti di b.i. o di BTA, ma non membri del consiglio d'amministrazione o dipendenti della società. Per le suddette società non possono eseguire alcuna attività incompatibile con i compiti della Commissione ricorsi. Devono essere indipendenti rispetto ai gruppi di gestione e coordinamento e agli azionisti che dispongono della maggioranza dei voti.

### 04.2 Indipendenza dagli uffici abilitati a rilasciare i marchi

I membri della Commissione ricorsi non possono essere membri della presidenza di un'associazione né della direzione generale di un'organizzazione abilitata a rilasciare i marchi e/o ad emettere le direttive.

### 04.3 Indipendenza da aziende controllate / certificate

I membri della Commissione ricorsi non possono essere membri della presidenza né collaboratori di un'associazione né ancora impiegati di un'organizzazione sui ricorsi dei quali è chiamata a decidere la stessa Commissione ricorsi.

### 04.4 Professionalità

I membri della Commissione di ricorso devono essere professionalmente qualificati per svolgere il loro compito. Di conseguenza, vengono consultati membri della commissione con esperienza nelle norme pertinenti.

## 05 Attività e competenze

### 05.1 Attività

#### 05.1.1

La Commissione ricorsi si occupa delle controversie fra produttori, trasformatori, aziende di commercializzazione e il relativo ente di controllo e/o certificazione sostanzialmente dal punto di vista del rispetto di leggi, statuto, regolamenti e istruzioni nonché dell'applicazione del principio di parità di trattamento e della neutralità del mercato. In caso di ricorsi, verifica le decisioni dell'ente di certificazione. Anche i ricorsi presentati da enti di controllo e certificazione che non sono membri dell'Organo ricorsi comune possono essere considerati in qualsiasi momento dal suddetto Organo ricorsi comune.

#### 05.1.2

Nella trattazione dei ricorsi, inoltrati dopo la privazione del riconoscimento, alla parte interessata deve essere concesso imperativamente il diritto d'audizione. Prima di pronunciare la privazione del riconoscimento, vanno presi debitamente in considerazione i fatti precedenti e le circostanze particolari. Tale procedura è volta a garantire il principio di proporzionalità e conseguenze di danni appropriate.

#### 05.1.3

In caso di norme e direttive carenti la Commissione ricorsi. in seguito a consultazione con l'organizzazione abilitata a emettere norme o con il titolare del marchio, decide in base alla propria competenza. Comunque emette una relazione in merito alla decisione e presenta istanza ai fini della precisazione di norme e direttive.

#### 05.1.4

La Commissione ricorsi si occupa di garantire la trasparenza mediante regolari e corrette informazioni alle organizzazioni e agli enti partecipanti.

#### 05.1.5

In caso d'incertezza in merito all'interpretazione delle direttive, nel caso delle direttive BIO SUISSE è possibile presentare istanza alla Commissione del marchio di trasformazione. Il diritto d'istanza è conferito da BIO SUISSE.

#### 05.1.6

In occasione di decisioni secondo le direttive Demeter, la Commissione ricorsi richiede preventivamente la posizione della presidenza dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica. Quanto precede sulla base

del contratto fra detta Associazione per l'agricoltura biodinamica e bio.inspecta AG.

#### 05.1.7

Dopo aver preso la decisione, la Commissione ricorsi assegna all'ente di certificazione le attività necessarie per la conclusione del ricorso (nuovo certificato, comunicazione all'ufficio abilitato a rilasciare i marchi, competente autorità, ecc).

### 05.2 Competenze

#### 05.2.1

La Commissione ricorsi è autorizzata a prendere visione dei documenti di controllo e certificazione degli enti di certificazione ai fini della valutazione della materia in oggetto. La Commissione ricorsi può disporre ulteriori ricerche, controlli ecc. o farli effettuare da terzi indipendenti. Può anche effettuare essa stessa un esame senza preavviso. Applicando le proprie misure tiene conto della portata della decisione e dei costi correlati alla stessa.

#### 05.2.2

La Commissione ricorsi dispone di un diritto d'istanza alla Consigli di amministrazione rispettivamente di B.I. e BTA. Un'ulteriore delega delle competenze non è consentita.

#### 05.2.3

Per i propri settori di competenza la Commissione ricorsi può emettere ulteriori regolamenti e prescrizioni. Un'ulteriore delega delle competenze non è consentita.

### 05.3 Inoltro / Elaborazione

#### 05.3.1 Inoltro di ricorsi all'ente di certificazione

La scadenza di presentazione, la forma e il luogo d'inoltro dei ricorsi da parte dei ricorrenti devono essere disciplinati fra l'ente di certificazione e i suoi clienti.

#### 05.3.2 Elaborazione di ricorsi da parte dell'Organo ricorsi

I ricorsi devono essere evasi il più rapidamente possibile. In primo luogo, agli enti della certificazione viene assegnata la competenza di effettuare una rivalutazione della loro decisione sulla base delle argomentazioni del ricorso. L'Organo ricorsi deve essere sufficientemente informato in merito alle rivalutazioni. Se possibile, i ricorsi inoltrati all'Organo ricorsi devono essere evasi entro 60 giorni.

### 05.4 Decisione

La Commissione ricorsi è indipendente. Decide in base ai fatti presentati come pure delle norme vigenti applicabili. La decisione dell'ente di certificazione è definitiva per i clienti in Svizzera. Per i clienti di b.i. International, la decisione finale spetta alla direzione di b.i.

Resta riservato il diritto di ricorrere a un tribunale ordinario o alle autorità amministrative competenti.

### 05.5 Comunicazione della decisione sul ricorso

La decisione relativa al ricorso deve essere motivata. La decisione viene comunicata per iscritto (con lettera raccomandata) al/alla ricorrente. L'incarico di eseguire le attività necessarie alla conclusione del ricorso è assegnato all'ente di certificazione.

### 05.6 Resoconto

La Commissione di ricorso trasmette le decisioni agli organi interessati subito dopo la decisione.

## 06 Modalità operativa, riunioni

### 06.1 Riunioni

La Commissione ricorsi si riunisce in funzione dei compiti assegnati alla stessa.

### 06.2 Convocazione, presidenza, partecipanti

L'avviso di convocazione viene inviato a cura della segreteria della Commissione ricorsi. Qualsiasi membro della Commissione di ricorso, il Presidente del Consiglio di amministrazione o la Direzione può richiedere la convocazione di una riunione, indicando lo scopo. L'avviso di convocazione deve essere mandato con un preavviso minimo di 10 giorni, in forma scritta e con indicazione dell'ordine del giorno. La presidenza della riunione spetta al presidente. Tuttavia, tale richiesta può anche essere delegata. Se necessario è possibile invitare alla riunione rappresentanti di b.i., di BTA, degli enti di certificazione, del/ della ricorrente e del titolare del marchio.

### 06.3 Capacità di deliberare, decisione

La Commissione di ricorso è valido se è presente almeno un quorum dei membri dell'area nazionale/internazionale. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, determinante è il voto del presidente. Le decisioni possono anche essere prese mediante circolare o per telefono se entro 10 giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso un membro non esige la convocazione di una riunione.

### 06.4 Verbale

Viene emesso un verbale contenente sufficienti informazioni relativamente alle presenze, ai dibattiti svolti e alle decisioni. In particolare dallo stesso devono risultare evidenti le basi della decisione, le argomentazioni e le proporzioni dei voti; se necessario devono essere allegati i documenti di lavoro. Le delibere circolari devono essere inserite ogni volta nel verbale successivo. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dall'autore del verbale stesso e presentato per approvazione alla riunione successiva. La stesura del verbale spetta alla segreteria dell'Organo ricorsi.

### 06.5 Informazioni

Tutti i membri della Commissione ricorsi possono chiedere informazioni su tutte le questioni di b.i. rispettivamente BTA, nella misura in cui tali informazioni sono direttamente correlate a un caso di ricorso.

### 06.6 Obbligo di astensione

In presenza di possibili conflitti d'interessi i membri della Commissione ricorsi sono obbligati ad astenersi. Vale a dire se trattasi di questioni riguardanti i membri stessi o persone fisiche o giuridiche direttamente in relazione con gli stessi, quali parenti diretti, persone affini<sup>1)</sup> e partner commerciali diretti. Ciò si applica, in particolare, anche a ricorsi contro decisioni cui i membri hanno in qualche modo direttamente collaborato.

<sup>1)</sup> I termini «parentela» e «affinità» sono definiti nel CC (artt. 20 e 21).

### 06.7 Riservatezza, restituzione degli atti

I membri dell'Organo ricorsi, della Commissione ricorsi e della segreteria sono obbligati a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito a fatti giunti a loro conoscenza in relazione all'esercizio della loro funzione. Gli atti dei ricorsi devono essere restituiti al più tardi alla scadenza del mandato. La Legge federale sulla protezione dei dati (FADP) e, se rilevante, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell'UE devono essere sempre rispettati dai membri.

## 07 Compenso, suddivisione dei costi

La determinazione del compenso per la Commissione ricorsi deve essere autorizzata dalla direzione aziendale di b.i. e BTA. I dettagli del compenso sono disciplinati nel contratto di collaborazione b.i. e BTA. Anche i dettagli concernenti la suddivisione dei costi della Commissione ricorsi e della segreteria dell'Organo ricorsi sono disciplinati nel contratto di collaborazione b.i. e BTA.

## 08 Disposizioni finali

### 08.1 Rielaborazione e adattamento

Il presente Regolamento deve essere esaminato ogni volta all'inizio di un mandato ed eventualmente essere adattato. La durata di un mandato è pari a tre anni.

### 08.2 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del consiglio d'amministrazione di BTA nonché del consiglio d'amministrazione di b.i. del 29 febbraio 2024.

L'Organo ricorsi comune ha iniziato la propria attività il 9 giugno 2008.